SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 697)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLELLA, GIOVANNIELLO, FOSSON e SPEZIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1977

Modifica delle norme sulla attività del Fondo interbancario di garanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, i commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, così come modificati dall'articolo 141, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, hanno previsto la costituzione di una distinta gestione del Fondo interbancario di garanzia, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito agrario effettuate con l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Le dotazioni finanziarie di tale gestione dovevano essere costituite, oltre che dagli apporti finanziari della « Cassa », anche, fra l'altro, da un contributo di 50 milioni che gli istituti di credito agrario avrebbero dovuto corrispondere annualmente *pro quota*, in relazione al complessivo importo delle operazioni di credito garantito perfezionate in ciascun esercizio.

Tale versamento non è stato mai effettuato perchè ritenuto dagli istituti di credito operanti nel Mezzogiorno la duplicazione di un altro analogo contributo già posto a loro carico, per la prima dotazione finanziaria del Fondo interbancario di garanzia, dall'articolo 36, lettera *b*) del nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Gli istituti predetti, inoltre, hanno più volte rappresentato nelle competenti sedi la sproporzione dell'onere posto a loro carico rispetto all'ammontare delle operazioni da essi compiute nei singoli esercizi, in quanto eccedente i compensi che gli istituti avrebbero riscosso dalla Cassa per il Mezzogiorno per le operazioni compiute per suo conto.

Di fronte a tale situazione che rende obiettivamente antieconomica la gestione delle operazioni creditizie affidate agli istituti di credito e che di conseguenza non permette loro di operare per la concessione di mutui per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale nel Mezzogiorno, si ritiene opportuno che venga modificata la norma riguardante l'obbligo in questione. A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che, sostituendo *ex tunc* la norma riguardante la gestione separata del Fondo, pre-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

vede per la copertura dei rischi, derivanti dalla concessione dei mutui agrari di cui all'ex articolo 10 della legge n. 717 del 1965, ora recepito dall'articolo 141 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, l'intervento della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanza di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, facendo in tal modo venir meno l'obbligo della ripetizione dell'onere di lire 50 milioni a carico degli istituti di credito.

Con il medesimo disegno di legge, poi, al fine di soddisfare l'esigenza di una maggiore certezza sulla misura degli apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno, genericamente previsti a favore della gestione distinta nella normativa abrogata, e mantenuti con il presente disegno di legge a favore del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge n. 454, si è ritenuto opportuno prevedere che la misura di tali apporti sia stabilita con decreto del Ministro del tesoro sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il disegno di legge, inoltre, al pari di quanto già stabilito nei confronti della gestione distinta del Fondo, prevede l'integrazione del comitato di amministrazione del Fondo stesso mediante un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, allorchè si tratti di deliberare sulla garanzia delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 10 della legge n. 717 del 1965.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, così come modificati dall'articolo 141, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti:

« Le operazioni di cui al presente articolo, effettuate a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cassa per il Mezzogiorno concorre alle dotazioni finanziarie del predetto Fondo di garanzia con apporti finanziari nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un rappresentante della Cassa partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando il Comitato stesso debba deliberare in merito a quanto disposto dal comma ottavo del presente articolo ».

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 717.